



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

composta dai magistrati:

dr. Valter Camillo Del Rosario **Presidente- relatore**

dr. Guido Petrigli **Consigliere**

dr. Federico Lorenzini **Consigliere**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. **24135** del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti di:

Max Foods S.r.l.s. (P. IVA 02389500444), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in San Benedetto del Tronto (AP), viale Secondo Moretti, nn. 88/90;

Esposito Angelica (C.F. SPSNLC92A61D458U), nata a Faenza (RA) il 21/1/1992, residente a Massa Lombarda (RA), in via Castelletto, n. 88/L, in proprio e quale legale rappresentante, amministratrice e socia unica della ditta "**Max Foods S.r.l.s.**";

visto l'atto di citazione ed esaminati tutti gli altri atti e documenti di causa;

uditi nella pubblica udienza del 10 giugno 2026, con l'assistenza del

segretario dott. Gerardo De Angelis, il presidente relatore dott. Valter Camillo Del Rosario e il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Cristina Valeri; non costituiti in giudizio i convenuti.

FATTO

I. Con atto di citazione ritualmente notificato la Procura regionale per le Marche ha convenuto in giudizio la “Max Foods S.r.l.s.” ed Esposito Angelica, in proprio e quale legale rappresentante, amministratrice e socia unica di tale ditta, per ivi sentirli *“condannare al pagamento: in favore dell’Agenzia delle Entrate e, per essa, del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’importo di € 49.016,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali; in favore dello Stato delle spese del presente giudizio”*.

II. La Procura ha evidenziato che la fattispecie afferisce ad un’ipotesi d’indebita percezione di contributi pubblici, finalizzati a supportare gli esercenti attività produttive, versanti in situazione di grave difficoltà durante il periodo dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid 2019, in modo da attenuarne i riflessi negativi sul contesto economico-sociale.

In proposito, il P.M. ha riferito che in data 19/12/2023 il G.U.P. presso il Tribunale di Ascoli Piceno ha emesso la sentenza n. 289/2023, divenuta irrevocabile il 28/1/2024, con cui, a seguito di “patteggiamento”, la Esposito è stata condannata per il reato di cui all’art. 316- ter, comma 1, del c.p. (indebita percezione di erogazioni pubbliche) alla pena di anni 1 di reclusione e di € 3.000,00 di multa.

In particolare, a seguito di attività ispettive eseguite dalla Guardia di

Finanza di San Benedetto del Tronto, era emerso che nell'istanza presentata in data 15/6/2020 per ottenere il contributo previsto dall'art. 25 del D.L. n. 34/2020 (c.d. decreto "Rilancio"), convertito in L. n. 77/2020, la Esposito, in qualità di legale rappresentante, amministratrice e socia unica della ditta "Max Foods S.r.l.s.", esercente attività di "ristorazione con somministrazione" (codice ATECO 56.10.11), aveva dichiarato che: *"L'importo complessivo delle fatture e dei corrispettivi riferiti ad operazioni effettuate nel mese di aprile 2019 è stato pari ad € 61.270,00"*, mentre: *"L'importo complessivo delle fatture e dei corrispettivi riferiti ad operazioni effettuate nel mese di aprile 2020 è pari ad € 0,00"*.

Pertanto, l'Agenzia delle Entrate, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, aveva accreditato in favore della ditta "Max Foods S.r.l.s." le somme di:

€ 12.254,00 in data 25/6/2020, ai sensi dell'art. 25, comma 8, del D.L. n. 34/2020 (c.d. decreto "Rilancio"), convertito in L. n. 77/2020;

€ 24.508,00 in data 26/11/2020, ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 137/2020 (c.d. decreto "Ristori"), convertito in L. n. 176/2020;

€ 12.254,00 in data 26/1/2021, ai sensi dell'art. 2 del D.L. 172/2020 (c.d. decreto "Natale"), convertito in L. n. 6/2021.

La seconda e la terza erogazione erano susseguite automaticamente alla prima, in base a quanto previsto dalla suddetta normativa.

In realtà, all'esito delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza, è risultato che la società "Max Foods S.r.l.s." era stata costituita soltanto in data 17/6/2019 ed aveva iniziato l'attività aziendale il 12/7/2019,

ragion per cui essa non era affatto operativa nel mese di aprile 2019.

Conseguentemente, le dichiarazioni in ordine al fatturato ed ai corrispettivi riferiti all'aprile 2019, rese dalla Esposito per ottenere l'accesso ai suddetti contributi, erano radicalmente false ed avevano determinato l'erogazione alla ditta di somme assolutamente non spettanti, non sussistendo i requisiti normativamente previsti.

Peraltro, era anche emerso che i dati contabili riferiti all'aprile 2019 non coincidevano neppure lontanamente con quelli di pertinenza della ditta "Gionson", con cui la "Max Foods S.r.l.s." aveva stipulato in data 21/10/2019 un contratto d'affitto per la gestione del "Caffè Braccetti", ubicato in San Benedetto del Tronto.

II.1 A tal proposito, la Procura ha sottolineato che: ai sensi dell'art. 25, comma 5, del D.L. n. 34/2020, l'entità del contributo spettante a ciascuna ditta veniva quantificato applicando una determinata percentuale alla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi riferito al mese di aprile 2019 e quello relativo al mese di aprile 2020; conseguentemente, in base ai medesimi parametri venivano quantificati anche gli ulteriori contributi, da corrispondersi automaticamente, dapprima, in base al D.L. n. 137/2020 (c.d. decreto "Ristori") e, poi, al D.L. n. 172/2020 (c.d. decreto "Natale").

L'insussistenza di fatturato e di ricavi nell'aprile 2019, per essere stata la società costituita in epoca successiva, rendeva, quindi, impossibile qualsiasi concreto raffronto di dati contabili, cui parametrare i contributi.

II.2 Sotto il profilo dell'elemento psicologico, la Procura ha sostenuto

che la Esposito aveva agito dolosamente, essendo ben consapevole che le dichiarazioni rese rappresentavano falsamente la situazione e i dati contabili aziendali e che esse avrebbero determinato l'erogazione alla "Max Foods S.r.l.s." di contributi non legittimamente spettanti.

III. In punto di diritto, la Procura ha evidenziato che la natura pubblicistica delle risorse finanziarie corrisposte dall'Agenzia delle Entrate agli operatori economici in difficoltà, a causa della sospensione delle loro attività, imposta dall'emergenza sanitaria derivante dalla pandemia da Covid-19, e le specifiche finalità di sostegno al sistema economico e produttivo e non meramente assistenzialistiche di tali provvidenze (cfr., *in terminis*, Sezione Liguria, sent. n. 97/2024) costituiscono i presupposti della giurisdizione contabile in tale ambito, nel quale va ravvisata la sussistenza di un rapporto di servizio di tipo funzionale con la P.A., caratterizzato dall'inserimento del soggetto esterno, beneficiario del contributo, nell'*iter* procedimentale dell'Ente pubblico, quale partecipante dell'attività volta al conseguimento di specifici fini d'interesse pubblico.

IV. Conclusivamente, la Procura ha chiesto che la "Max Foods S.r.l.s." e la Esposito siano condannate, in solido tra loro, al risarcimento del danno dolosamente arrecato all'Agenzia delle Entrate e, per essa, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, da quantificarsi nell'importo di € 49.016,00, corrispondente ai contributi indebitamente percepiti dalla ditta gestita dalla Esposito.

V. All'odierna udienza, il P.M., previa richiesta di declaratoria della contumacia dei soggetti convenuti, s'è riportato all'atto di citazione,

chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

DIRITTO

1. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della "Max Foods S.r.l.s." e di Esposito Angelica, che non si sono costituite in giudizio, sebbene l'atto di citazione sia stato loro ritualmente notificato.

2. La fattispecie di responsabilità amministrativa sottoposta al giudizio di questa Corte afferisce all'indebita percezione ed alla conseguente distrazione dal perseguimento delle finalità pubbliche prefissate (consistenti nel fornire sostegno finanziario a determinati operatori economici, versanti in situazione di grave difficoltà, per effetto delle misure introdotte dal Governo italiano per fronteggiare l'emergenza sanitaria derivante dalla pandemia da Covid 19, in modo da attenuarne gli effetti deleteri sul sistema economico-produttivo nazionale) di contributi a fondo perduto, da parte della "Max Foods S.r.l.s.", di cui era legale rappresentante ed amministratrice la Esposito, la quale, in sede di presentazione della relativa domanda in data 15/6/2020, rendeva false dichiarazioni sulla sussistenza dei requisiti aziendali normativamente previsti.

Il correlativo danno patrimoniale, contestato dalla Procura a titolo di dolo, è stato quantificato nell'importo complessivo di € 49.016,00, di cui: € 12.254,00 erogati in data 25/6/2020, ai sensi dell'art. 25, comma 8, del D.L. n. 34/2020 (c.d. decreto "Rilancio"), convertito in L. n. 77/2020; € 24.508,00 erogati in data 26/11/2020, ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 137/2020 (c.d. decreto "Ristori"), convertito in L. n. 176/2020; € 12.254,00 erogati in data 26/1/2021, ai sensi dell'art. 2 del D.L.

172/2020 (c.d. decreto “Natale”), convertito in L. n. 6/2021.

La seconda e la terza erogazione erano susseguite automaticamente alla prima, in base a quanto previsto dalla suddetta normativa.

3. Ciò premesso, va, in via pregiudiziale, affermata la giurisdizione della Corte dei conti in *subiecta materia*, in quanto la Esposito ha indebitamente chiesto ed ottenuto la concessione di contributi pubblici, erogati dalla P.A. per il conseguimento di specifiche finalità d’interesse pubblico.

A tal proposito, circa le provvidenze di cui al decreto c.d. “Rilancio”, la giurisprudenza ha chiarito che: *“Il legislatore ha inteso salvaguardare e sostenere le imprese attive nei settori economici maggiormente colpiti dalle restrizioni imposte per fronteggiare la pandemia, al fine di evitare la dispersione del tessuto produttivo del Paese e di preservarne la continuità. La specifica destinazione dei contributi al sistema produttivo integra, quindi, gli estremi di un programma pubblicistico, determinando l’insorgenza di un rapporto di servizio tra l’Amministrazione e i percettori dei contributi”* (cfr., *ex multis*, Corte dei conti, Sez. Liguria, sent. n. 97/2024, Sez. Toscana, sent. n. 107/2024, Sez. Marche sentenze n. 18/2023 e n. 258/2025).

Inoltre, la giurisprudenza ha evidenziato che la concessione di tali contributi non aveva affatto finalità meramente solidaristiche, essendo previsti specifici requisiti per il loro conseguimento e dettagliati parametri per la loro quantificazione.

3.1 Sotto altro profilo, va rammentato che la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, nell’affermare la sussistenza della giurisdizione contabile, ha sottolineato la rilevanza assunta dal

rapporto di servizio, instauratosi tra il soggetto privato percettore di un contributo o di un finanziamento pubblico e l'Amministrazione erogatrice, nonché il correlativo profilo di "funzionalizzazione" delle risorse pubbliche alla realizzazione di determinati scopi di pubblico interesse, da attuarsi mediante la necessaria partecipazione attiva del beneficiario (cfr. Corte dei Conti, Sezione II^a d'Appello, sent. n. 468/2022).

4. Passando alla disamina delle questioni di merito, il Collegio ritiene che la domanda della Procura debba essere integralmente accolta.

Infatti, risulta accertato che nella domanda inviata in data 15/6/2020 per ottenere la concessione del contributo la Esposito aveva dichiarato che: *"L'importo complessivo delle fatture e dei corrispettivi riferiti ad operazioni effettuate nel mese di aprile 2019 è stato pari ad € 61.270,00"*, mentre: *"L'importo complessivo delle fatture e dei corrispettivi riferiti ad operazioni effettuate nel mese di aprile 2020 è pari ad € 0,00"*.

In realtà, all'esito delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza, è risultato che la società "Max Foods S.r.l.s." era stata costituita soltanto in data 17/6/2019 ed aveva iniziato l'attività aziendale il 12/7/2019, ragion per cui essa non era affatto operativa nel mese di aprile 2019.

Conseguentemente, le dichiarazioni in ordine al fatturato ed ai corrispettivi riferiti all'aprile 2019, rese dalla Esposito per ottenere l'accesso ai suddetti contributi, erano radicalmente false ed hanno determinato l'erogazione alla ditta di contributi assolutamente non spettanti, non sussistendo i requisiti normativamente previsti.

D'altro canto, proprio per tali ragioni Esposito Angelica è stata

penalmente condannata dal G.U.P. presso il Tribunale di Ascoli Piceno con la sentenza n. 289/2023, divenuta irrevocabile il 28/1/2024.

5. Conclusivamente, in accoglimento della domanda proposta dalla Procura regionale, la “Max Foods S.r.l.s.” ed Esposito Angelica vanno condannate, in solido tra loro, al risarcimento dei danni arrecati all’Agenzia delle Entrate e, per essa, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ammontanti a complessivi € 49.016,00, somma da maggiorarsi di rivalutazione monetaria, con decorrenza dalle date di percezione dei suddetti contributi e sino a quella di pubblicazione della presente sentenza; sulla somma così rivalutata sono dovuti, ai sensi dell’art. 1282 del c.c., gli interessi legali, con decorrenza dal deposito della presente decisione e sino al soddisfo del credito erariale.

6. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate a cura della Segreteria, ai sensi dell’art. 31 del c.g.c., a carico delle parti condannate.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche, definitivamente pronunciando:

condanna la “Max Foods S.r.l.s.” ed Esposito Angelica, in proprio e quale legale rappresentante, amministratrice e socia unica di tale ditta, al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate e, per essa, del Ministero dell’Economia e delle Finanze della somma di € 49.016,00, da maggiorarsi di rivalutazione monetaria, con decorrenza dalle date di percezione dei suddetti contributi e sino a quella di pubblicazione della presente sentenza; sulla somma così rivalutata sono dovuti, ai sensi

dell'art. 1282 del c.c., gli interessi legali, con decorrenza da tale data e sino al soddisfo del credito erariale.

I medesimi soggetti sono, altresì, condannati alla rifusione in favore dello Stato delle spese di giudizio, liquidate a cura della Segreteria, ai sensi dell'art. 31 del c.g.c.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 10 giugno 2026.

Il Presidente- estensore

Valter Camillo Del Rosario

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria in data 22.06.2026
Il funzionario amministrativo
dott.ssa Susanna Ciarapica
(f.to digitalmente)